

CONVENZIONE

tra

L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ABBIATENSIS "CROCE AZZURRA" ONLUS

e

L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO

per il trasporto di specifiche categorie sociali

per il periodo 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017

CIG N. Z2B1D01339

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di dicembre

TRA

L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA rappresentato dal Direttore Dott. Colasanto Michele

E

la CROCE AZZURRA - Associazione Volontari Abbiatensi con sede in Abbiategrasso - Via De Amicis, 1 - Ang. Via Mentana, 1 iscritta al Registro Generale del Volontariato su delibera della Giunta Regionale n. 20460 dei 24/3/1992 e n. 27393 del 15/9/92 al foglio n. 307 progressivo 1223 e nel Registro Regionale delle persone giuridiche private con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 231 del 02/10/2015 e cin n.2793 al registro regionale della Camera di commercio di Milano Codice Fiscale 82004010151, in persona dei suo presidente pro-tempore Sig. Cassanelli Daniele nato a Milano il 21/05/1970 e residente a Cassinetta di Lugagnano in Via Rossini 15

Premesso che:

- le esigenze di trasporto di persone con particolari patologie necessitanti trattamenti continuativi e di persone portatrici di handicap, a Centri di Formazione Professionale, Cooperative, Centri Diurni ecc., per la natura di essere a volte molto personalizzate ed articolate, sia come luoghi da raggiungere che come orari di frequenza, non possono trovare pieno e totale soddisfacimento dalle risorse di persone e mezzi dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona;
- esistono servizi sul territorio ASL o presso Istituti, Centri, Ospedali, per la cui fruibilità è necessario il trasporto di persone in condizioni di non autonomia;
- esiste in luogo una significativa presenza di volontariato organizzato, con i requisiti di cui alla Legge n. 266 dei 1991, ed in particolare considerata la disponibilità dell'Associazione Volontari Abbiatensi CROCE AZZURRA, presente capillarmente ed efficacemente nel territorio;
- considerato che la Legge sul volontariato prevede la partecipazione attiva delle Associazioni volontarie, a fianco delle Istituzioni, nella risposta ai bisogni di rilevanza sanitaria e sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna ad effettuare con propri mezzi e con propri volontari i seguenti servizi: trasporto emodializzati; trasporto di persone che necessitano di cobaltoterapia e terapie antineoplastiche; trasporto di persone per terapie riabilitative; trasporto portatori di handicap, a centri diurni di attività formativa, Centri Professionali, Cooperative Sociali, C.S.E., servizio prelievi per esami di laboratorio compatibilmente con gli automezzi in dotazione e i volontari in forza alla sezione di Abbiategrasso.

Art. 2
Rapporti tra L'Azienda speciale Servizi alla persona e l'Associazione. Vol.
Abbiatensi Croce Azzurra

L'Azienda Speciale Servizi alla Persona, attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, segnalerà le necessità e le priorità di intervento, secondo le richieste della popolazione e la valutazione dei bisogni. L'Associazione si impegna ad espletare il servizio secondo un criterio di imparzialità.

Art.3
Limiti riguardanti i servizi prestati dal l'Associazione

L'Associazione garantisce la disponibilità dei volontari per lo svolgimento dei servizi con le modalità di cui al successivo Art.4, tenendo presente che non potranno essere effettuate le prestazioni di quei servizi che possono interferire con le inderogabili e preminenti esigenze del servizio di trasporto degli emodializzati, ritenuto prioritario da entrambi le parti.

Art.4
Personale volontario e relazione dei servizi

L'Associazione fornisce all'Azienda Speciale Servizi alla Persona i nominativi dei Responsabili cui L'Azienda Speciale Servizi alla Persona potrà rivolgersi in caso di necessità.

La stessa Azienda dovrà di norma fornire periodicamente all'Associazione l'elenco dei servizi richiesti, tranne nel caso di servizi non preventivabili, perché derivanti da esigenze improvvise che richiedono rispondenza urgente.

L'elenco dovrà essere fornito dall'Azienda con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'inizio del mese a cui si riferisce, al fine di dar modo ai Responsabili di predisporre il programma mensile dei servizi. Per ogni ulteriore comunicazione o richiesta, L'Azienda dovrà rivolgersi esclusivamente ai Responsabili, che si dovranno impegnare a trovare una soluzione, in tempi brevi, anche per i casi di nuova richiesta. L'Associazione si impegna annualmente a fornire relazioni sull'attività svolta.

Art. 5
Persone trasportate

Le persone trasportate con automezzi dell'Associazione, nonché l'autista e l'eventuale accompagnatore, dovranno essere regolarmente assicurati ai sensi dell'Art. 4 comma 1 della Legge 266/91 e successive modifiche.

La funzione di accompagnatore è svolta di norma dall'autista, salvo specifiche esigenze di casi strettamente necessari in cui è indispensabile la presenza di un accompagnatore, fornito dall'Associazione.

I luoghi di trasporto saranno di norma nel raggio di circa 30Km (trenta chilometri).

In caso di trasporto di minori, si conviene che l'Associazione potrà effettuare il trasporto a mezzo di autista senza accompagnatore, purché chi ha la tutela del minore (genitore), rilasci idonea autorizzazione e nulla osta scritto all'Azienda in sede di richiesta del servizio.

Art.6
Rimborso spese

L'Azienda Speciale Servizi Alla Persona corrisponderà all'Associazione l'importo di € 30,000,00 all'anno, quale contributo delle spese sostenute per l'attività prestata, le stesse saranno liquidate in tre 3 rate. 1 rata MARZO - 2 rata GIUGNO - 3 rata SETTEMBRE.

Art.7
Durata della convenzione e rinnovo

La presente convenzione ha la validità annuale dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8
Clausola rescissoria

La presente convenzione potrà essere dichiarata risolta, consensualmente allorquando una delle parti denuncerà gravissime violazioni della medesima, tali da pregiudicare la prosecuzione di una proficua collaborazione tra l'Amministrazione e l'Associazione.

La denuncia sarà comunicata ufficialmente alla controparte tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Entro venti giorni dal ricevimento della denuncia le parti dovranno necessariamente incontrarsi, a mezzo dei propri rappresentanti per la composizione consensuale della vertenza e per la risoluzione consensuale della convenzione stessa, determinando inoltre i parametri economici di tale decisione.

Art.9
Modifica della convenzione

Ogni articolo della presente convenzione od ogni sua parte potranno essere modificati consensualmente, anche anteriormente alla scadenza della durata della convenzione stessa, qualora le parti lo riterranno opportuno, La modifica fa salve le disposizioni rimanenti che resteranno obbligatorie per le parti.

Art.10
Rinnovo della convenzione

Si applicano le condizioni dell'articolo 9 in quanto compatibili, oppure consensualmente si procederà ex novo ad altra convenzione che abrogherà in ogni parte la precedente.

Art. 11
Nomina organo di collegamento

Sono nominati in qualità di organi di collegamento fra l'Azienda e l'Associazione rispettivamente la Dott.ssa Barlocco Valeria e il Sig. Carughi Franco.

Art.12
Foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione è competente, in via esecutiva il foro di Milano.

Letto approvato e sottoscritto

Il rappresentante legale
dell'ASSP
(dott. Michele Colasanto)



Il Presidente dell'Associazione

Croce Azzurra
(Cassanelli Daniele)



Abbiategrosso, lì 15 dicembre 2016